



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 numero unico
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: lnd.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it
 e-mail – Segreteria: cr.liguria01@lnd.it
 Amministrazione: amministrazione.liguria@lnd.it
 Ufficio Campi e Orari Gare: crliguria.campisportivi@lnd.it
 Tesseramento: tesseramento.liguria@lnd.it
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 06 del 24/07/2025

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 47 al n. 53 della L.N.D. Stagione Sportiva 2025/2026.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI

Si informano le Società che è pervenuta, per il tramite della Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, una comunicazione da parte della Segreteria Generale della FIGC, con la quale viene reso noto che, a far data dal 16 luglio scorso è attiva, sul Portale Servizi FIGC, la “**Piattaforma Telematica Premi**”, a supporto delle Società per l’attestazione e la gestione dei Premi di Tesseramento (art. 96 NOIF) e di Formazione Tecnica (art. 99 NOIF), attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento di Calciatori e Calciatrici.

Al riguardo, la FIGC ha predisposto una presentazione esplicativa corredata da *video tutorial*, accessibile attraverso il seguente link:

 [PIATTAFORMA PREMI - VIDEO TUTORIAL](#)

Si ricorda che, per ogni necessità di supporto tecnico, la FIGC ha reso noto che è disponibile l’indirizzo mail supportotecnico@figc.it

CENSIMENTO CONTATTI CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Si comunica a tutte le Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026 sarà disponibile, sia sul Portale Società LND che sul nuovo Portale Servizi LND, la nuova funzione per il censimento dei dati di contatto dei tesserati (indirizzo e-mail e numero di telefono).

Il censimento dell'indirizzo e-mail, obbligatorio in caso di tesseramento con contratto di lavoro sportivo, verrà implementato anche per i calciatori/calciatrici con tesseramento "volontario".

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 02 del 03.07.2025 e sul sito internet del C.R. Liguria è reperibile una guida operativa realizzata dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND riguardante quanto sopra.

Si ricorda che il censimento andrà obbligatoriamente effettuato al momento del tesseramento del calciatore, ma le Società potranno, altresì, procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente (come riportato nella pagina 05 della suddetta guida operativa).

CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpU0n>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

RATIFICA PRATICHE SOCIETARIE

Si comunica che il Presidente Federale ha accolto quanto in appresso:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

964200 A.S.D. Carmine Centro Storico

Sede Sociale: Genova

964108 A.S.D. Giusvalla F.C.

Sede Sociale: Giusvalla (SV)

Si comunica che il Presidente Federale ha autorizzato quanto in appresso:

MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

934358 da: Brugnato 1955

a: A.S.D. Bru.Borg.Lux

949783 da: Cornigliano Calcio

a: A.S.D. Corniglianese 1919

919669 da: A.S.D. Mamas Giovani

a: A.S.D. Polisportiva Mamas Migliarinense

962918 da: A.S.D. Pegli Lido FBC

a: A.S.D. Pegliese

79047 da: S.Lorenzo DC Sanvi Genova

a: S.S.D. San Lorenzo della Costa

62822 da: A.S.D. San Filippo Neri Yepp Albenga

a: A.S.D. San Filippo Neri Albenga

912040 da: A.C. Taggia A.S.D.

a: Sporting Taggia Sanremo A.S.D.

952846 da: A.S.D. Vadino Football Club

a: A.S.D. Albengaunia Sport Albenga

665376 da: Vecchiaudace Campomorone

a: U.S.D. Audace Campomorone

Si comunica che il Presidente Federale ha autorizzato quanto in appresso:

CAMBIO/AGGIUNTA ATTIVITA'

78074 A.S.D. ANPI Marassi Quezzi: da "pura" SGS a Dilettante Calcio a 11 maschile
 910303 A.S.D. Polisportiva Madonnetta: da "pura" SGS a Dilettante Calcio a 11 maschile
 910130 Vallestura Calcio: da "pura" SGS a Dilettante Calcio a 11 maschile
 933864 Molassana Boero A.S.D.: integrata attività con Dilettante Calcio a 11 femminile

REPERIBILITA' COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE NEL PERIODO ESTIVO

In relazione al periodo estivo ed alle ferie del personale, dipendenti e collaboratori, si comunica che, a far data **dal 04 agosto 2025 e sino al 22 agosto 2025**, la reperibilità dello stesso presso gli Uffici del Comitato Regionale Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali avverrà in forma ridotta.

Le Società, indipendentemente dalla Delegazione di appartenenza, potranno contattare il personale operante agli indirizzi mail riportati nel prospetto o ai seguenti recapiti telefonici seguendo, una volta selezionato il Comitato Regionale o la Delegazione, le indicazioni della voce registrata per l'individuazione dell'ufficio preposto:

- Numero Unico Regionale: 010995151
 - Comitato Regionale Liguria: digitare 01;
 - Delegazione Provinciale Genova: digitare 02;
 - Delegazione Distrettuale Chiavari: digitare 03;
 - Delegazione Provinciale Savona: digitare 04;
 - Delegazione Provinciale Imperia: digitare 05;
 - Delegazione Provinciale La Spezia: digitare 06;

Per quanto riguarda il Comitato Regionale Liguria, si ricorda che è possibile fare **sempre** riferimento all'indirizzo mail cr.liguria01@lnd.it costantemente monitorato.

Settimana dal 04 al 08 agosto:

- **Comitato Regionale Liguria**
 Sanguineti Danilo – mattina e pomeriggio sino alle 16.15 (08/08 fino alle 18.00), d.sanguineti@lnd.it
 Tringale Enrico – mattina, giorni 06/08 e 08/08 pomeriggio sino alle 16.30, e.tringale@lnd.it – cr Liguria.campisportivi@lnd.it
 Bruzzone Chiara – mattina, cr Liguria.tornei@lnd.it – c.bruzzone@lnd.it
 Ortello Diana (**Amministrazione**) – mattina, amministrazione.liguria@lnd.it – d.ortello@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Imperia**
 Grossi Alessio – pomeriggio, a.grossi@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Savona**
 Fanello Mariavittoria – mattina e pomeriggio sino alle 16.15 (08/08 fino alle 18.00), mv.fanello@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Genova**
 Gaggero Luca – mattina e pomeriggio sino alle 16.15 (08/08 fino alle 18.00), l.gaggero@lnd.it

Settimana dal 11 al 14 agosto:

- **Comitato Regionale Liguria**
Casazza Marta – mattina, m.casazza@lnd.it – tesseramento.liguria@lnd.it
Tringale Enrico – mattina, giorno 13/08 pomeriggio sino alle 16.30, e.tringale@lnd.it – crliguria.campisportivi@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Imperia**
Grossi Alessio – pomeriggio, a.grossi@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Genova**
Gaggero Luca – giorni 11-12-13/08 mattina e pomeriggio sino alle 16.15, l.gaggero@lnd.it

Settimana dal 18 al 22 agosto:

- **Comitato Regionale Liguria**
Rovatti Stefano – [dal giorno 19/08](#) – mattina e pomeriggio, s.rovatti@lnd.it
Casazza Marta – mattina, m.casazza@lnd.it – tesseramento.liguria@lnd.it
Cancilleri Matteo – giorni 18 e 19 agosto, mattina, m.cancilleri@lnd.it
Fossati Brigitta (**Amministrazione**) – [dal giorno 19/08](#) – mattina, pomeriggio sino alle 16.30 nei giorni 21 e 22/08 amministrazione.liguria@lnd.it – b.fossati@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Imperia**
Grossi Alessio – pomeriggio, a.grossi@lnd.it
- **Delegazione Provinciale di Savona**
Fanello Mariavittoria – [dal giorno 19/08](#) – mattina e pomeriggio sino alle 16.15 (22/08 fino alle 18.00), mv.fanello@lnd.it
- **Delegazione Distrettuale di Chiavari**
Cancilleri Matteo – giorni 20, 21 e 22 agosto, pomeriggio, m.cancilleri@lnd.it
- **Delegazione Provinciale della Spezia**
Castellano Marco – mattina e pomeriggio sino alle 16.15 (22/08 fino alle 18.00), m.castellano@lnd.it

**ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Per quanto riguarda le disposizioni relative alle iscrizioni ed i relativi costi, si rimanda ai Comunicati Ufficiali dal n. 01 al n. 05 del C.R. Liguria della corrente stagione sportiva.

DATE ISCRIZIONI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha definito i termini per l'iscrizione ai Campionati come di seguito indicato:

1. Termine di carattere **ordinatorio**
2. Termine di carattere **perentorio**
3. Termine di carattere **perentorio del 15 dicembre 2025** di cui all'art. 31/2/c)/4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; tale termine è derogato al **30 gennaio 2026** per i Campionati di Terza Categoria, Serie "C/2" e "D" di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile.

Entro il termine ordinatorio le Società dovranno provvedere a trasmettere la documentazione necessaria per l'iscrizione ivi compresa, **a pena di decadenza**, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza e provvedere al pagamento della somma dovuta.

Alla data di scadenza del suddetto termine ordinatorio, il Comitato Regionale procederà alla verifica della documentazione pervenuta e le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato saranno informate circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di integrare le carenze documentali e di carattere economico entro il termine **perentorio** fissato dai Comitati.

Campionato	Termine Ordinatorio
2° Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria	25 agosto
3° Categoria, Nuove Affiliate, Coppa Liguria 3° Categoria	25 agosto
Under 19 Regionale – Gironi di “2° Livello”	25 agosto
Under 18 Regionale maschile	25 agosto
Under 14	25 agosto
Calcio a 5 Serie “C” maschile e Coppa Italia	25 agosto
Calcio a 5 Serie “D” maschile e Coppa Italia	25 agosto
Femminile Eccellenza e Coppa Italia	16 settembre
Femminile Under 19 e Coppa Liguria	16 settembre
Calcio a 5 Serie “C” femminile e Coppa Italia	16 settembre
Calcio a 5 Under 21 maschile	16 settembre
Calcio a 5 Under 17 maschile	16 settembre
Calcio a 5 Under 15 maschile	16 settembre
Campionato Provinciale Under 17 maschile	16 settembre
Torneo Provinciale Under 16 maschile	16 settembre
Campionato Provinciale Under 15 maschile	16 settembre
Femminile Under 17	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Femminile Under 15	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Attività di Base	Demandate alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale

Termine perentorio:

- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 14 o il 21 luglio 2025, il termine perentorio è fissato al giorno 28 luglio 2025;
- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 25 agosto 2025, il termine perentorio è fissato al giorno 01 settembre 2025;
- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 16 settembre, il termine perentorio è fissato al giorno 22 settembre 2025.

Giova, infine, ricordare il **termine di carattere perentorio del 15 dicembre 2025** alla cui scadenza i Comitati che avranno optato per la rateizzazione dovranno provvedere senza indugio alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti (fatto salvo il termine del 30 gennaio 2026 per le Categorie precedentemente indicate).

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI

La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:

1. **Tramite bonifico bancario:** (nella cui causale vanno indicati, nell'ordine: matricola federale, denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l'iscrizione) **intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086** entro i termini previsti e **senza movimentare il portafoglio iscrizioni.**
2. **Tramite portafoglio iscrizioni:** la società, tramite carta di credito, movimentata il portafoglio iscrizioni ed una volta effettuata la ricarica sul portale emette una ricevuta di pagamento sempre dall'area società (Iscrizioni Regionali e Provinciali → Pagamento Documenti Iscrizioni da portafoglio → Procedi con il pagamento).
3. **Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.**

Le Società potranno optare per il pagamento dell'iscrizione in forma totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di dematerializzazione dei documenti senza consegna cartacea degli stessi.

ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si comunica alle Società che, presso le rispettive "Aree Societarie", saranno consultabili a far data dal **07 luglio 2025** gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della Segreteria Federale per la stagione sportiva 2024/2025 (già comunque addebitato e incorporato nel primo documento relativo al C.R. Liguria) che, pertanto, come nelle scorse stagioni sportive, non saranno inviati in forma cartacea.

COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE

Si rappresenta che i costi delle iscrizioni ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, nonché le relative modalità di pagamento degli stessi, verranno definiti successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. con cui verranno determinati gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026.

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE

Si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del Comitato Regionale Liguria:

C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086:

- da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993:

- da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazioni (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI

In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell'Area Società siano indicate tutte le diverse modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:

1. **Ricarica tramite POS Virtuale:** sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata e necessita dell'inserimento nell'Area Società della richiesta di ricarica ma **non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L.;**

2. **Ricarica tramite MAV Light:** pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, **non** presso gli sportelli postali; la disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.
Questa modalità di ricarica non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. ma è stato riscontrato, nel corso delle precedenti stagioni sportive, che i tempi per la ratifica degli stessi si possono quantificare in circa 48 h. rispetto all'immediatezza di quelli effettuati tramite POS virtuale;
3. **Ricarica tramite bonifico bancario:** nella causale vanno indicati denominazione e matricola della Società, lo stesso deve essere **intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086**. Questa modalità di ricarica necessita:
- dell'inserimento, nell'Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
 - della successiva ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà **non prima** del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all'IBAN di cui sopra.

C.O.N.I. LIGURIA
BANDO "SUPPORTER" A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si riporta, a seguire, uno stralcio della comunicazione pervenuta dalla Segreteria del Comitato Regionale CONI Liguria inerente quanto in epigrafe:

"...trasmettiamo in allegato il bando "Supporter" della Compagnia di San Paolo in sinergia con la Fondazione Carige, a sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche della Città Metropolitana di Genova e delle province di Savona ed Imperia regolarmente iscritte al Rasd o al Registro CONI.

Data l'importanza del riconoscimento del valore dello sport e dei suoi valori di inclusione e promozione del benessere, Vi preghiamo di diffonderlo tra le vostre Asd affiliate delle zone interessate".

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il relativo Bando

ELENCO CALCIATORI/CALCIATRICI SVINCOLATI/E
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, l'elenco dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e a luglio 2025 ai sensi dei sotto riportati articoli delle N.O.I.F.:

- Art. 107 N.O.I.F. – Decadenza dal tesseramento per rinuncia

DISPOSIZIONI
COMUNICATO UFFICIALE N. 01 L.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si ritiene opportuno riproporre uno stralcio relativo ad alcune delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 01 del 01.07.2025 della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva.

ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti relativamente alle competizioni regionali/provinciali:

Campionati di Eccellenza Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° Luglio 2025, le Società ospitanti le gare avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi precedenti è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

NELLA ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI, LE SOCIETÀ DEVONO PORRE IN ESSERE TUTTE LE MISURE PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE E LINEE-GUIDA DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a. un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b. un medico sociale;
- c. il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d. un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e. un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f. i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g. per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

È fatto salvo quanto previsto al precedente punto "Assistenza Medica".

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”. Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. È fatto salvo quanto previsto in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 (“Classificazione dei Tecnici”) e 54 (“Formazione altre figure tecnico-sportive”), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate

e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

a) mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;

- b) attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- c) mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E discriminazioni sui tesserati (Regolamento "Safeguarding")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, **il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibili.**

DISPOSIZIONI RICHIESTE AMICHEVOLI E TORNEI PERIODO ESTIVO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

In previsione del prossimo periodo estivo e delle ferie del personale, dipendenti e collaboratori, con conseguente operatività ridotta degli uffici del Comitato Regionale Liguria, si richiede che tutte le pratiche per l'organizzazione di gare amichevoli o tornei previste nel periodo 11/25 agosto, possano pervenire all'indirizzo dedicato (criguria.tornei@lnd.it) entro e non oltre Martedì 5 Agosto 2025 per consentire la lavorazione delle stesse.

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI DILETTANTI

Si da atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Celle Varazze F.B.C. – Carcarese**
 Data di svolgimento: Domenica 10/08/2024 – ore 20.30
 Luogo di svolgimento: Centro Sportivo “ Olmo Ferro ” – Celle Ligure (SV)
 Categoria di partecipazione: Dilettanti

Gara: **Celle Varazze F.B.C. – Arenzano Football Club**
 Data di svolgimento: Giovedì 14/08/2024 – ore 20.30
 Luogo di svolgimento: Centro Sportivo “ Olmo Ferro ” – Celle Ligure (SV)
 Categoria di partecipazione: Dilettanti

Settore Giovanile e Scolastico

DISPOSIZIONI RICHIESTE AMICHEVOLI E TORNEI PERIODO ESTIVO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

In previsione del prossimo periodo estivo e delle ferie del personale, dipendenti e collaboratori, con conseguente operatività ridotta degli uffici del Comitato Regionale Liguria, si richiede che tutte le pratiche per l'organizzazione di gare amichevoli o tornei previste nel periodo 11/25 agosto, possano pervenire all'indirizzo dedicato (criguria.tornei@lnd.it) entro e non oltre Martedì 5 Agosto 2025 per consentire la lavorazione delle stesse.

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

Il sotto indicato calciatore ha chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
CONTI	Giovanni	08.03.2013	3.189.359	DON BOSCO SPEZIA CALCIO

**COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO****COMUNICATO UFFICIALE N. 1 FIGC SGS 2025/2026**

L'attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente le opportune tutele in tema di benessere dei minori e quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell'O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l'attività dai 5 ai 16 anni e le sue modalità di gioco, documentato come ogni anno sportivo dal **Comunicato Ufficiale N° 1 della FIGC-SGS** e i suoi allegati usciti in data 11 Luglio 2025 che inviamo in allegato o attraverso link di collegamento:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20252026/>

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

**COMUNICATO UFFICIALE N°05 - SGS DEL 15/07/2025
CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO S.S. 2025/2026**

A seguito di intervenute modifiche normative e di meri refusi materiali, si pubblica in allegato il testo corretto della circolare esplicativa tesseramento SGS, che **annulla e sostituisce quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2 dell'11/07/2025**.

Link di collegamento:

<https://www.figc.it/media/276478/comunicato-ufficiale-n-5-circolare-esPLICativa-tesseramento-ss-25-26.pdf>

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

**C.U. N.03 - SGS PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI BASE E
MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE 2025/2026**

L'attività delle categorie di Base è sviluppata seguendo obiettivi formativi specifici atti a sviluppare le abilità psico-motorie e le diverse competenze trasversali e sociali di ogni bambino e di ogni bambina. L'attività ha sempre carattere formativo ed utilizza il gioco quale strumento didattico seppur condotta con finalità promozionali. L'attività è organizzata su base strettamente locale ed è disciplinata coerentemente alle linee guida internazionali della FIFA e della UEFA con particolare attenzione all'ambito della tutela della salute e della sicurezza dei minorenni, indicando le opportune modalità di gioco in relazione alle diverse fasce di età, le cui norme sono specificate nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico.

Link di collegamento: [cu-n03-figc-sgs-programmazione-attivita-di-base-2025-2026.pdf](https://www.figc.it/media/276478/cu-n03-figc-sgs-programmazione-attivita-di-base-2025-2026.pdf)

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

**C.U. N.04 - SGS PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ CALCIO A 5 ATTIVITÀ DI BASE E
MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE 2025/2026**

L'attività delle categorie di Base di futsal è sviluppata seguendo obiettivi formativi specifici finalizzati a sviluppare le abilità psico-motorie e le diverse competenze trasversali e sociali di ogni bambino e di ogni bambina. L'attività ha sempre carattere formativo ed utilizza il gioco come strumento didattico seppur condotta con finalità promozionali. L'attività è organizzata su base strettamente locale ed è disciplinata coerentemente alle linee guida internazionali della FIFA e della UEFA con particolare attenzione all'ambito della tutela della salute e della sicurezza dei minorenni, indicando le opportune modalità di gioco in relazione alle diverse fasce di età, le cui norme sono specificate nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico.

Link di collegamento: [cu-n04-figc-sgs-programmazione-attivita-calcio-a-5-2025-2026.pdf](https://www.figc.it/media/276645/cu-n04-figc-sgs-programmazione-attivita-calcio-a-5-2025-2026.pdf)

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

**COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 07 del 21/07/2025
TORNEO MAGICO categoria Pulcini 2025-2026
ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE CATEGORIA
PULCINI**

Al fine di avviare con opportuna gradualità il percorso di partecipazione all'attività calcistica delle bambine per le categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo riservato alle Società che nelle ultime due stagioni sportive hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria PULCINI ovvero neo-tesserate da non più di due stagioni sportive nella corrente stagione sportiva 2025/2026.

Link di collegamento:

https://www.figc.it/media/276645/cu-n07-sgs-regolamento_torneo-magico-categoria-pulcini-2025-2026-del-21-07-2025.pdf

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

**COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 08 del 21/07/2025
TORNEO delle DEBUTTANTI categoria Esordienti 2025-2026
ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE CATEGORIA
ESORDIENTI**

Al fine di avviare con opportuna gradualità il percorso di partecipazione all'attività calcistica delle bambine per le categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo riservato alle Società che nelle ultime due stagioni sportive hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria ESORDIENTI ovvero neo-tesserate da non più di due stagioni sportive nella corrente stagione sportiva 2025/2026.

Link di collegamento:

https://www.figc.it/media/276646/cu-n08-sgs-regolamento_torneo-debuttanti-categoria-esordienti-2025-2026-del-21-07-2025.pdf

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CLUB AREE DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST) FIGC - SGS

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con riferimento alla stagione sportiva 2025/2026, annuncia la **ripartenza del progetto delle Aree di Sviluppo Territoriale**, dando seguito a quanto già proposto nelle passate stagioni.

La proposta AST si colloca all'interno del Progetto di Sviluppo SGS destinato ai Club del Territorio denominato Evolution Programme. L'obiettivo del progetto è quello di supportare i Club del territorio lavorando a stretto contatto per favorirne la crescita e lo Sviluppo, affinché si creino ambienti favorevoli alla crescita di ragazzi e ragazze attraverso la promozione e condivisione di metodologie e proposte con i responsabili e gli staff dei Club grazie all'intervento di Staff FIGC-SGS qualificati.

Al fine di programmare e organizzare al meglio le attività per la stagione sportiva 2025-2026, il Settore Giovanile e Scolastico Coordinamento Regionale intende procedere all'apertura di un iter specifico per le richieste di adesione attraverso un Google Form qui di seguito indicato:

<https://forms.office.com/e/98KLagticM>

Si precisa che la compilazione del modulo non costituisce in alcun modo diritto e/o obbligo all'inserimento nel programma stesso.

Termine per compilare la richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse 20 Agosto 2025 ore 19:00.

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ

CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, almeno 30 giorni prima dell'inizio del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:

- Luogo
- periodo
- tipologia del Centro organizzato
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
- Indicazione del Referente Organizzativo

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

1. per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza
2. per i calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
3. La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società.

4. Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
5. La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

Inviare le richieste a: a.fuggetta@figc.it

OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

- Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a **darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando: luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato.**

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività **le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.** In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la **copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.**

Inviare le richieste a: a.fuggetta@figc.it

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

OPEN DAY

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:

Organizzato da:	ASD Pontelungo 1949
Tipologia Open Day:	LEVE 2011/12 (22/07/25) - LEVE 2013/14 (23/07/25) - LEVE 2015/16/17 (25/07/25) - Leve 2018/19/20/21 (23/07/25)
Date di svolgimento:	Dal 22 al 25 luglio 2025
Orario:	dalle h.18:00 alle ore 20:00
Presso il Campo Sportivo:	STADIO "A. RIVA" - ALBENGA (SV)
Responsabile Organizzativo:	Matteo Vogliobene tel: 348464409
Organizzato da:	S.C.D. LIGORNA 1922
Tipologia Open Day:	MASCHILE CALCIO LEVE 2012 - 2013
Date di svolgimento:	Giorni 25 luglio (2009) – 1agosto (2011) 2025
Orario:	ore 18.00 - 19.30
Presso il Campo Sportivo:	GENOVA CAMPO LIGORNA "A" VIA SILVIO SOLIMANO 4
Responsabile Organizzativo:	ANDREA BARBIERI tel: 3407001812
Organizzato da:	APD PSM Rapallo
Tipologia Open Day:	Maschile under 14
Date di svolgimento:	Giorno Mercoledì 29 luglio 2025
Orario:	dalle ore 18:00 alle ore 19:30
Presso il Campo Sportivo:	Campo Macera - Rapallo
Responsabile Organizzativo:	Vito Pellerano tel: 3388963360

Organizzato da: **US Sestri Levante 1919**
 Tipologia Open Day: Maschile 2013 e 2014
 Date di svolgimento: Giovedì 24 luglio 2025
 Orario: dalle ore 18:00 alle ore 20:00
 Presso il Campo Sportivo: Campo G. Sivori - Sestri Levante
 Responsabile Organizzativo: Lo Re Leda tel: 3935637103

Organizzato da: **SSD Argentina Arma**
 Tipologia Open Day: Calcio Maschile
 Date di svolgimento: Giorno 28 luglio 2025
 Orario: dalle ore 18:00
 Presso il Campo Sportivo: Campo Ezio Sclavi – Arma di Taggia
 Responsabile Organizzativo: Alessandro Romeo tel: 3401464414

Organizzato da: **ASD Speranza 1912**
 Tipologia Open Day: Leve 2015 – 2016 - 2017
 Date di svolgimento: Lunedì 28 luglio 2025
 Orario: dalle ore 18:00 alle ore 20:00
 Presso il Campo Sportivo: Campo R. Scaletti - Savona
 Responsabile Organizzativo: Riccardo Di Tullio tel: 3482243447

Organizzato da: **Golfo Dianese 1923**
 Tipologia Open Day: Maschile Juniores 2006/2007/2008
 Date di svolgimento: Giorno 1 agosto 2025
 Orario: dalle ore 20:00
 Presso il Campo Sportivo: Campo Marengo – Diano Marina (IM)
 Responsabile Organizzativo: Paolo Sciandino tel: 3402510624

Organizzato da: **ASD Albissole 1909**
 Tipologia Open Day: Calcio Maschile leva 2012 – 2011 – 2010 – 2017 - 2018
 Date di svolgimento: Giorni 25 luglio (2012) – 28 luglio (2010) – 31 luglio (2017/2018) 2025
 Orario: dalle ore 18:00 – 20:30
 Presso il Campo Sportivo: Campo Faraggiana - Albissola
 Responsabile Organizzativo: Ivo Romasi tel: 3474353762

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
 ALDO FUGGETTA

CAMBIO SEDE DEL COORDINAMENTO REGIONALE FIGC – SGS

Si comunica che Il Coordinamento Regionale della FIGC- SGS Liguria si è trasferito nella nuova sede di **Via Dino Col n° 4/4 – 16149 – Genova.**

Il recapito telefonico della Segreteria: 010/5704500

Il recapito telefonico del Coordinatore: 010/5705600

Gli indirizzi e-mail restano invariati:

attività di base: base.liguriasgs@figc.it

segreteria regionale: liguria.sgs@figc.it

Coordinatore Federale Regionale: a.fuggetta@figc.it

Gli uffici saranno chiusi al pubblico fino al prossimo 31 Luglio 2025 e i Collaboratori presteranno servizio saltuario presso il Coordinamento, salvo diverse comunicazioni.
I nostri Tecnici e Delegati saranno reperibili ai loro recapiti telefonici e di posta elettronica, nulla è cambiato.

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

Tribunale Federale Territoriale

MOTIVAZIONI

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C.
composta dai signori Giudici

Avv. Filippo CHIARLA (Presidente),

Avv. Enrico DONATI (Componente - relatore),

Avv. Crisitna ANELLI (Componente),

nella riunione tenutasi in video conferenza, in data 15 Luglio 2025, sentito il rappresentante della Procura Federale, dott. Maurizio Gentile, nonché il difensore degli incolpati e il sig.

Piero Graffione personalmente, ha deliberato:

nel Procedimento disciplinare n. 893 PFI 24-25 riguardante il deferimento:

1) del sig. Piero Graffione, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ca De Rissi SG: per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ca De Rissi SG, consentito e non impedito la partecipazione del calciatore sig. Giacomo Libertini, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Ca De Rissi SG, alle gare De Rissi SG - San Bernardo del 21.12.2024 e Ceis Genova Sport ssdarl - Ca De Rissi SG dell'11.1.2025, entrambe valide per il campionato di Terza Categoria, nonostante lo stesso fosse ancora tesserato per la Pol. Torriglia 1977;

2) dell sig. Andrea Insinna, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ca De Rissi SG: per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Ca De Rissi SG in occasione dell'incontro Ceis Genova Sport ssdarl - Ca De Rissi SG dell'11.1.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Giacomo Libertini attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per la A.S.D. Ca De Rissi SG;

3) del sig. Stefano Frustaglia, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ca De Rissi SG: per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Ca De Rissi SG in occasione della gara Ca De Rissi SG - San Bernardo del 21.12.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Giacomo Libertini attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per la A.S.D. Ca De Rissi SG;

- 4) del sig. Giacomo Libertini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Torriglia 1977: per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ca De Rissi SG, alle gare Ca De Rissi SG - San Bernardo del 21.12.2024 e Ceis Genova Sport ssdarl-Ca De Rissi SG dell'11.1.2025 valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonostante fosse ancora tesserato per la società Pol. Torriglia 1977;
- 5) della società A.S.D. Ca De Rissi SG a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Piero Graffione, Andrea Insinna Stefano Frustaglia e Giacomo Libertino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il procedimento disciplinare di cui si tratta ha preso l'avvio da una nota, del 26.02.2025, con cui il Comitato Regionale Liguria ha segnalato che il giocatore Giacomo Libertini aveva preso parte, in posizione irregolare, a due gare del campionato di Terza Categoria, mentre lo stesso risultava contemporaneamente ceduto alla società Torriglia 77.

La pratica di rientro dal prestito non si era, infatti, perfezionata.

A seguito delle indagini svolte, la Procura Federale procedeva al deferimento dei prevenuti per le incolpazioni meglio descritte in premessa.

All'udienza odierna, tenutasi in video conferenza, oltre al rappresentante della Procura Federale, compariva, per tutti gli incolpati, il difensore (che aveva proceduto al deposito di rituale memoria difensiva), oltre al sig. Piero Graffione personalmente.

Prendeva la parola il rappresentante della Procura Federale che chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Piero Graffione: inibizione di mesi 4;
- al sig. Andrea Insinna: inibizione di mesi 3;
- al sig. Stefano Frustaglia: inibizione di mesi 3;
- al sig. Giacomo Libertini: squalifica di 4 giornate;
- alla società A.S.D. Ca De Rissi SG: due punti di penalizzazione nella prossima stagione, e una ammenda di € 350,00.

Il difensore degli incolpati si richiamava alla memoria depositata che si sviluppa, sostanzialmente, su due argomentazioni: l'affidamento incolpevole e la buona fede degli incolpati da un lato, e l'esimente per l'errore di fatto dall'altro.

Il sig. Graffione, infine, premettendo di essere un esperto informatico, confermava di aver svolto con la dovuta precisione tutte le procedure previste per il trasferimento del giocatore.

La materialità dei fatti è indubbia, trovando riscontro negli atti di indagine.

D'altro canto, sulla dinamica degli accadimenti, ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Liguria che, all'udienza del 04.02.2025, sul reclamo presentato avverso la sanzione emessa dal Giudice Sportivo, per la partecipazione del giocatore Libertini alla gara contro il Football Club Marassese, così si è espressa: *"Ritiene la Corte adita che fosse onere dei dirigenti della reclamante verificare il corretto caricamento della procedura di trasferimento e, in caso di errore, procedere ad un nuovo invio. La società reclamante, invece, ha erroneamente dato per scontato che il trasferimento fosse andato a buon fine solo ed esclusivamente dopo aver effettuato la telefonata utilizzando il numero inviato dal sistema informatico per sottoscrivere digitalmente il documento, senza preoccuparsi, come invece avrebbe dovuto, che sul tabulato calciatori dilettanti risultasse effettivamente andato a buon fine"*.

Il Tribunale non ritiene, pertanto, applicabile al caso di specie, l'affidamento incolpevole invocato dai prevenuti.

Il principio dell'affidamento incolpevole, infatti, tutela sì il privato, ma non in modo assoluto.

Il privato deve, comunque, essere parte attiva e diligente nei confronti della P.A., permanendo, a suo carico, un obbligo di verifica e di controllo del procedimento.

Il privato, inoltre, non può invocare detto principio se, come nel caso concreto, utilizzando l'ordinaria diligenza, poteva essere a conoscenza di potenziali problematiche del sistema informatico utilizzato.

Sono le stesse difese degli incolpati ad ammettere che *“il medesimo sistema aveva già dimostrato di non essere invulnerabile a causa di alcune problematiche verificatesi nelle ultime due stagioni sportive”*.

Detta consapevolezza avrebbe dovuto aumentare il “controllo” da parte degli incolpati, non diminuirlo.

Né appare condivisibile la richiesta applicazione dell'esimente sull'errore di fatto, giacché, il caso di cui si tratta, non deriva *“dalla impossibilità oggettiva e soggettiva di osservare il precetto”*, poiché la responsabilità degli incolpati non si ferma alla sottoscrizione digitale del documento di trasferimento ma, come indicato dalla pronuncia della Corte territoriale sovra richiamata, si spinge sino alla verifica che tutta la procedura sia andata a buon fine, procedendo, in caso di errore o di problemi, ad un nuovo invio.

E detta responsabilità, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., ricade su tutti gli odierni incolpati, compreso il giocatore Giacomo Libertini che, ampiamente maggiorenne, ha parimenti l'obbligo di seguire e verificare un trasferimento che lo riguarda in prima persona.

D'altro canto, codesto Tribunale, non ritiene di aderire *in toto* alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura, in quanto eccessive rispetto alla materialità dei fatti ed alle conseguenze delle condotte contestate.

Se da un lato, l'oggettivo mancato controllo del perfezionamento della procedura di trasferimento, non può vanificare la responsabilità degli odierni incolpati, d'altro lato, la profonda convinzione del sig. Graffione di aver rispettato integralmente la procedura prevista, unita alla consapevolezza dei gravi rischi derivanti dalla sua volontaria violazione, porta questo Giudicante a ritenere applicabile una riduzione delle sanzioni, ex art. 13 comma 2 C.G.S., nella misura in appresso indicata, confidando che, in occasione di prossimi trasferimenti, gli odierni incolpati seguiranno diligentemente tutto il relativo iter, fino al suo avvenuto, definitivo, perfezionamento.

Il Tribunale, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte ritiene corrette ed eque le seguenti sanzioni:

- al sig. Piero Graffione: inibizione di mesi 3;
- al sig. Andrea Insinna: inibizione di mesi 2;
- al sig. Stefano Frustaglia: inibizione di mesi 2;
- al sig. Giacomo Libertini: squalifica di 2;
- alla società A.S.D. Ca De Rissi SG: ammenda di € 350,00

oooooooooooooooo

P.Q.M.

il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al sig. Piero Graffione: inibizione di mesi 3;
- al sig. Andrea Insinna: inibizione di mesi 2;
- al sig. Stefano Frustaglia: inibizione di mesi 2;
- al sig. Giacomo Libertini: squalifica di 2 giornate;

– alla società A.S.D. Ca De Rissi SG: ammenda di € 350,00
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

~~~~~  
**Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Filippo CHIARLA (Presidente)**

**Avv. Cristina ANELLI (Componente - Relatore)**

**Avv. Enrico DONATI (Componente)**

**all'udienza camerale tenutasi in video – conferenza da remoto in data 15 luglio 2025, alla presenza del Procuratore Federale, Dott. Maurizio Gentile e dell'Avv. Christian Puggioni difensore di entrambi i deferiti, ha pronunciato la seguente**

#### **DECISIONE**

in merito al deferimento (Prot. 29118/1150 pfi 24-25/PM/am) del sig. SPIAGGI Mansueto Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Junior Soccer, per rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1 e dell'art. 23, c. 1 CGS e la società A.S.D. JUNIOR SOCCER per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, c. 1 e art. 23, c. 5 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. SPIAGGI Mansueto Giacomo.

La Procura Federale ha deferito il sig. SPIAGGI Mansueto Giacomo e la società A.S.D. JUNIOR SOCCER per le contestazioni in rubrica e in particolare, poiché sulla pagina "Instagram" ufficiale della società, in più occasioni e con ripetuti messaggi, veniva leso l'onore, il prestigio ed il decoro degli arbitri che avevano diretto i singoli incontri e la classe arbitrale nel suo complesso.

All'udienza del 15 luglio 2025 la Procura Federale concludeva chiedendo l'infrazione a carico del sig. SPIAGGI Mansueto Giacomo di numero 6 (sei) mesi di inibizione e la condanna della società A.S.D. JUNIOR SOCCER all'ammenda di €. 900,00.=

Si costituivano regolarmente in giudizio, con rituale memoria, entrambi i deferiti, con il patrocinio dell'Avv. Christian Puggioni, il quale all'udienza camerale di cui sopra si riportava all'atto depositato, alle conclusioni ivi formulate e, pur ribadendo che trattavasi di sito non ufficiale della società, ammetteva una responsabilità del sig. SPIAGGI Mansueto Giacomo per omessa vigilanza dello stesso.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, esaminata tutta la documentazione in atti, letta la memoria difensiva dei deferiti e le conclusioni ivi formulate, preso atto della richiesta avanzata dalla Procura Federale e di quanto dichiarato dalla difesa dei deferiti in data 15 luglio 2025, ritiene di dover ridurre le pene richieste dalla prima per i motivi di seguito esposti.

A parere di questo Tribunale i post pubblicati sulla pagina "Instagram" della A.S.D. JUNIOR SOCCER ancorché reiterati nel tempo, non presentano quel carattere così lesivo della dignità e del decoro della classe arbitrale, come sostenuto dalla Procura.

Trattasi sicuramente di dichiarazioni "fuori luogo" ed eccessivamente "sarcastiche" che, certamente non giovano al movimento calcistico e/o arbitrale ma che non vanno ad incidere in maniera così offensiva né sui singoli arbitri che hanno diretto le gare della A.S.D. JUNIOR SOCCER né sull'intera classe arbitrale, non rinvenendosi, tra l'altro, all'interno delle medesime imprecazioni né impropri.

Certamente tali dichiarazioni appaiono permeate da disvalore sociale e, al di là del fatto che la pagina "Instagram" fosse o meno quella ufficiale della Società, l'allora Presidente sig. SPIAGGI Mansueto Giacomo aveva il precipuo dovere di vigilare sul medesimo affinché non vi fossero ivi riportate dichiarazioni che in qualche modo avrebbero potuto ledere terzi soggetti, nel caso di

specie, i singoli arbitri o più in generale la classe arbitrale. Tale circostanza, poi, è stata altresì confermata dall'Avv. Christian Puggioni all'udienza del 15 luglio 2025.

Tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Tribunale ritenendo le richieste avanzate dalla Procura eccessive rispetto al fatto compiuto, ritiene di dover rimodulare le pene, in applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13, c. 2, CGS.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in applicazione dell'art. 13, c. 2, CGS condanna il sig. SPIAGGI Mansueto Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. JUNIOR SOCCER, a numero 3 (tre) mesi di inibizione e la società A.S.D. JUNIOR SOCCER all'ammenda di €. 350,00.=.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

## **ALLEGATI**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 46 L.N.D. – CU dal n. 46/AA al n. 48/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 47 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **Comunicato Ufficiale n. 48 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **Comunicato Ufficiale n. 49 L.N.D. – CU n. 49/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 50 L.N.D. – CU n. 28/A FIGC – Esito candidature elezione componenti Consiglio Direttivo Divisione Serie A Femminile Professionistica;**
- **Comunicato Ufficiale n. 51 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **Comunicato Ufficiale n. 52 L.N.D. – CU dal n. 50/AA al n. 53/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 52 L.N.D. – CU n. 50 Beach Soccer Campionato di Serie B 2025;**
- **Elenco svincoli calciatori dilettanti luglio 2025;**
- **Bando Supporter – CONI Liguria.**

**Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 24/07/2025**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi